



Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura

La procedura di liquidazione dei conti

Il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG)¹ costituisce una parte del bilancio generale delle Comunità europee.

Attraverso la sezione garanzia del Fondo sono finanziate le spese connesse alle organizzazioni comuni di mercato nei vari settori, in particolare i pagamenti diretti, le spese connesse agli acquisti di intervento e alla concessione di restituzioni all'esportazione.

Attraverso la stessa sezione sono cofinanziate anche tutte le misure di sviluppo rurale nelle regioni non comprese nell'obiettivo 1² e le misure di accompagnamento in tutta l'Unione europea (misure agro-ambientali, aiuti per il prepensionamento, per gli interventi forestali e nelle zone svantaggiate). Infine, la sezione garanzia finanzia le sovvenzioni comunitarie a favore di misure veterinarie e fitosanitarie specifiche, nonché misure connesse a campagne di informazione e ad attività di valutazione relative alla politica agricola comune (PAC).

Attraverso la sezione orientamento del Fondo sono cofinanziate determinate misure di sviluppo rurale³ nelle regioni comprese nell'obiettivo 1 e l'iniziativa comunitaria Leader+ a favore dello sviluppo rurale.

Il FEAOG assorbe poco meno della metà del bilancio dell'Unione: per questo è indispensabile disporre di idonei sistemi di verifica della correttezza delle spese sostenute. Ogni anno gli Stati membri e la Commissione europea procedono a ispezioni e verifiche contabili, le quali vengono condotte in maniera diversa per le due sezioni del FEAOG.

Per le spese erogate nell'ambito della sezione garanzia, la Commissione ricorre alla procedura di "liquidazione dei conti", disciplinata dal regolamento relativo al finanziamento della politica agricola comune⁴. Poiché le spese sostenute attraverso la sezione orientamento fanno parte dei fondi strutturali, il controllo finanziario delle stesse è disciplinato dal regolamento sui fondi strutturali⁵ ed è realizzato nell'ambito di programmi pluriennali.

La presente pubblicazione si prefigge di illustrare in che modo gli Stati membri amministrano la spesa finanziata dalla sezione garanzia del FEAOG e in che modo la Commissione attua la procedura di liquidazione dei conti.

La liquidazione dei conti

Come sono gestiti i pagamenti ai beneficiari?

Alla Commissione spetta il compito di amministrare il FEAOG; a tal fine sono state adottate norme specifiche per le spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo. I pagamenti ai beneficiari non vengono però compiuti direttamente dalla Commissione, bensì dagli Stati membri che si avvalgono di novanta organismi pagatori riconosciuti a livello nazionale o regionale (vedi riquadro I). Per essere riconosciuti dagli Stati membri gli organismi pagatori devono rispondere a precisi requisiti in ordine all'organizzazione amministrativa e alle procedure di controllo che applicano.

Che cos'è un organismo pagatore?

Gli organismi pagatori sono le autorità e gli organi degli Stati membri che hanno il compito di garantire in misura sufficiente:

- che prima di autorizzare il pagamento sia verificata l'ammissibilità delle domande e la loro conformità con le norme comunitarie;
- che i pagamenti siano effettuati correttamente e debitamente registrati nella contabilità;
- che sia presentata la documentazione richiesta entro i termini prescritti e secondo le modalità previste dalle norme comunitarie.

Ogni Stato membro è tenuto a presentare alla Commissione:

- le informazioni relative alle autorità e ai servizi riconosciuti, a cui ha delegato il potere di effettuare i pagamenti;
- in caso di riconoscimento di più organismi, le informazioni relative all'autorità o all'ente responsabile della raccolta delle informazioni da trasmettere alla Commissione e dell'applicazione armonizzata delle regole comunitarie a livello nazionale (detto "organismo di coordinamento");
- il nome, lo statuto e l'atto di riconoscimento degli organismi pagatori;
- i dati relativi alle procedure amministrative, contabili e di controllo interno previste per poter effettuare i pagamenti nel quadro della PAC in conformità delle norme comunitarie.

¹ Istituito dal Regolamento CEE Consiglio n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune del 1962 [GU L 30 del 20.4.1962, pag. 991], modificato dal regolamento (CEE) n. 729/70 [GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13] quale modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, in GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. Il regolamento (CE) n. 1258/1999 si applica alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2000 - cfr. riquadro IV [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103]

² Obiettivo 1: sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo.

³ Quelle non finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG.

⁴ Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, [GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1]

Ogni mese gli Stati membri trasmettono le dichiarazioni di spesa degli organismi pagatori alla Commissione, la quale procede al rimborso di tali spese dopo due mesi. I rimborsi vengono considerati anticipi, in quanto non ha ancora avuto luogo la procedura di liquidazione dei conti.

Il compito di verificare la spesa finanziata dalla sezione garanzia del FEAOG spetta in primo luogo agli Stati membri. Le norme relative alle verifiche contabili e alle ispezioni che gli Stati membri devono compiere sono molto precise e variano da settore a settore. Gli Stati membri possono avvalersi di tecnologie avanzate per compiere tali verifiche, in particolare del telerilevamento o della fotografia aerea o satellitare e dispongono altresì di banche di dati informatici che permettono loro di effettuare verifiche incrociate sulle domande di aiuto. Gli Stati membri sono anche tenuti ad effettuare esami ex-post sui libri contabili degli operatori che percepiscono somme ingenti.

Alla fine dell'esercizio finanziario⁵ ogni Stato membro trasmette alla Commissione i propri conti annuali già sottoposti ad una revisione da parte di un organo di certificazione⁶. Lo scopo della revisione è quello di esaminare la qualità delle strutture amministrative degli organismi pagatori e la loro idoneità ad accertare il rispetto della normativa comunitaria prima che vengano erogati pagamenti ai beneficiari.

L'organo di certificazione, dopo aver proceduto alle verifiche, stila una relazione di certificazione e, se del caso, rilascia un certificato di revisione dove illustra le risultanze emerse e in cui dichiara di aver acquisito ragionevoli garanzie quanto alla veridicità, alla completezza e all'accuratezza dei conti trasmessi alla Commissione e all'idoneità del funzionamento delle procedure interne di controllo applicate. Il certificato e la relazione di certificazione sono trasmessi insieme alla dichiarazione annuale delle spese degli Stati membri alla Commissione europea, alla quale spetta quindi il compito di liquidare i conti.

Che cos'è un organo di certificazione?

L'organo di certificazione è un servizio o un organismo indipendente che effettua una revisione dei conti secondo norme di revisione contabile riconosciute a livello internazionale. Tale organo compie indagini sulla contabilità degli organismi pagatori, sia durante l'esercizio finanziario che dopo il suo termine, e stila una relazione di certificazione ed un certificato di revisione dei conti contenente le risultanze emerse.

I. Nella sua relazione, l'organo di certificazione è tenuto a valutare se:

- le procedure applicate dagli organismi pagatori, con riferimento in particolare ai criteri di riconoscimento, sono in grado di offrire ragionevoli garanzie riguardo alla conformità con le regole comunitarie delle operazioni imputate al FEAOG;
- i conti annui delle spese degli Stati membri corrispondono ai libri e alle registrazioni contabili degli organismi pagatori;
- le dichiarazioni delle spese e quelle relative agli interventi forniscono una registrazione veridica, completa ed esatta delle operazioni imputate al FEAOG;
- gli interessi finanziari della Comunità sono correttamente tutelati con riguardo agli anticipi versati, alle garanzie ottenute, alle scorte di intervento e agli importi da percepire;
- sono state seguite e messe in pratica le raccomandazioni relative ai miglioramenti da apportare ai sistemi applicati dagli organismi pagatori.

II. Nel certificato di revisione dei conti, l'organismo di certificazione dichiara se le strutture amministrative dell'organismo pagatore siano in grado di garantire che i pagamenti sono effettuati in conformità alle norme comunitarie e che tale conformità è stata verificata prima dell'erogazione dei pagamenti.

⁵ L'esercizio finanziario va dal 16 ottobre di un anno al 15 ottobre dell'anno successivo.

⁶ Servizio o organismo dello Stato membro, indipendente sotto il profilo funzionale dagli organismi pagatori e che deve essere stato riconosciuto dalla Commissione (cfr. riquadro II).

Come si svolge la procedura della liquidazione dei conti?

La procedura di liquidazione dei conti è stata istituita per la prima volta nel 1970. Il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio statuisce che la spesa comunitaria deve essere soggetta ad una rigorosa supervisione compiuta dagli Stati membri e a verifiche effettuate da funzionari della Commissione. Esso dispone testualmente che: “devono essere adottate le misure necessarie per prevenire e per seguire le irregolarità e recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze”. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2000, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1258/1999 il quale ha sostituito il regolamento (CEE) n. 729/70.

La procedura di liquidazione dei conti ha subito una prima modifica sostanziale nel corso dell'esercizio finanziario del FEAOG 1996. Lo scopo della revisione era quello di responsabilizzare maggiormente gli Stati membri ad attuare correttamente i regolamenti comunitari, ridurre al massimo il rischio di concessione di pagamenti indebiti e rafforzare il più possibile la prevenzione delle irregolarità.

La procedura della liquidazione dei conti si divide in due fasi: la liquidazione contabile e la verifica di conformità.

| Liquidazione contabile: calendario indicativo | |
|---|------------------------|
| Termine dell'esercizio finanziario del FEAOG | 15 ottobre |
| Termine per il ricevimento dei conti certificati e delle relazioni di revisione (da parte degli organismi pagatori) | 10 febbraio |
| Analisi delle relazioni, missioni in loco | 10 febbraio - 25 marzo |
| Comunicazione delle risultanze agli Stati membri | 31 marzo |
| Preparazione della decisione e analisi dei casi controversi: | mese di aprile |
| Decisione della Commissione | entro il 30 aprile |

1. La liquidazione contabile

La liquidazione dei conti ha per oggetto l'autorizzazione e la certificazione dei conti e si incentra in particolare sulla verifica dei seguenti aspetti:

- la correttezza dei conti annuali degli organismi pagatori;
- l'idoneità delle procedure da essi applicate a garantire che i pagamenti sono erogati soltanto per le domande ammissibili;
- la garanzia che vengano effettivamente riscossi tutti gli importi da recuperare;
- la garanzia che la decisione annuale di liquidazione dei conti (vedi infra) si basi sui conti certificati degli organismi pagatori riconosciuti;
- l'acquisizione, da parte della Commissione, di ragionevoli garanzie riguardo alla veridicità, alla completezza e all'esattezza dei conti trasmessile.

La Commissione deve adottare una decisione di liquidazione annuale dei conti con la quale accetta i conti annui degli Stati membri in base ai certificati e alle relazioni degli organismi certificatori, fatta salva tuttavia la possibilità di adottare ulteriormente decisioni in ordine al recupero di eventuali spese che risultino non conformi alla normativa comunitaria. La Commissione è tenuta a liquidare i conti e ad adottare la decisione di liquidazione dei conti entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato. Il 30 aprile 1999 la Commissione ha adottato la decisione in merito alle spese sostenute dagli Stati membri nel corso dell'esercizio finanziario 1998.

2. La verifica di conformità

La verifica di conformità verte sulla legalità e sulla regolarità delle transazioni all'esame. La Commissione è tenuta ad adottare decisioni separate - note sotto il nome di decisioni di conformità “ad hoc” - allo scopo di escludere dal finanziamento comunitario le spese per le quali gli Stati membri non hanno fornito alla Commissione ragionevoli garanzie riguardo all'efficienza e all'efficacia delle procedure di gestione e di controllo applicate per verificare la legalità e la regolarità delle domande nell'ambito dei vari regimi di aiuti.

Le due parti della procedura di liquidazione sopra illustrate sono separate: mentre la liquidazione dei conti costituisce un esercizio annuale, la verifica di conformità, non più legata a tale ciclo annuale, può coprire spese sostenute nel corso di diversi esercizi finanziari del FEAOG. Tuttavia, le decisioni relative alla verifica di conformità possono riguardare soltanto i ventiquattro mesi che precedono la comunicazione ufficiale agli Stati membri dei risultati delle indagini effettuate dalla Commissione.

Le varie fasi che portano all'adozione di una decisione di conformità sono le seguenti:

Fase 1: La Direzione generale dell'Agricoltura della Commissione europea effettua un'analisi dei rischi volta ad individuare gli specifici settori o regimi, nonché gli Stati membri in cui dovranno essere effettuate le indagini. In esito a tale analisi viene trasmessa una lettera allo Stato membro interessato in cui si annuncia che sarà svolta un'indagine, il numero delle visite di controllo e la data alla quale inizieranno.

Fase 2: Dopo la visita di controllo, la Commissione redige una relazione ed invia agli Stati membri una lettera con le risultanze del controllo entro circa due mesi dal compimento della visita. Tale lettera costituisce una comunicazione ufficiale⁷ e illustra i risultati della visita di controllo e le eventuali misure correttive da adottare. Vi si precisa inoltre se siano previste conseguenze finanziarie per le spese sostenute nel periodo iniziato al massimo 24 mesi prima della data di ricevimento ufficiale della lettera stessa. La risposta dello Stato membro deve pervenire per iscritto alla Commissione entro i due mesi successivi alla data del ricevimento ufficiale.

Fase 3: Dopo aver esaminato le risposte, la Commissione convoca entro i due mesi successivi una riunione bilaterale con gli Stati membri allo scopo di discutere e chiarire le questioni emerse, di valutarne la gravità e di accordarsi sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione. Alla lettera di convocazione la Commissione può accludere un calcolo dell'importo della rettifica finanziaria prevista (vedi punto 3) e la richiesta di complementi di informazione.

Fase 4: Dopo aver esaminato tutte le informazioni pervenute, la Commissione comunica agli Stati membri le proprie conclusioni riguardo alla rettifica finanziaria da proporre. La notifica formale offre allo Stato membro la possibilità di presentare una richiesta motivata di conciliazione entro i trenta giorni lavorativi successivi alla data del ricevimento ufficiale. Se la richiesta di conciliazione viene accettata, l'organo di conciliazione (vedi riquadro III) deve presentare una relazione entro quattro mesi.

Fase 5: Dopo aver ricevuto la relazione dell'organo di conciliazione, la Commissione conferma per lettera le proprie conclusioni definitive riguardo alle conseguenze finanziarie dell'indagine.

Fase 6: La Commissione, previa consultazione del comitato del FEOG, adotta⁸ la decisione di liquidazione⁹.

⁷ A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOG, sezione garanzia [GU L158 dell'8.7.1995, pag. 6]

Che cos'è l'organo di conciliazione?

L'organo di conciliazione è composto da cinque esperti indipendenti provenienti da vari Stati membri (il presidente e quattro membri). La Commissione ne approva la composizione previa consultazione del comitato del FEOG e il mandato dei membri è triennale e rinnovabile. Il loro compito è quello di agire da mediatori tra la Commissione e gli Stati membri in caso di disaccordo su una decisione di liquidazione.

Per svolgere tale compito l'organo di conciliazione dispone di quattro mesi, al termine dei quali deve stilare una relazione sui risultati della procedura di conciliazione, accompagnata dalle eventuali osservazioni che ritenga utili.

Verifica di conformità: calendario indicativo

| | | |
|--|--|-----|
| Analisi dei rischi | Inizia dopo il ricevimento della dichiarazione annuale delle spese da parte degli Stati membri | |
| Pianificazione dei controlli | Una volta compiuta l'analisi dei rischi | |
| Indagini in loco | Data X | A |
| Relazione sulle risultanze delle missioni in loco | A+60 | B |
| Lettera agli Stati membri sulle risultanze dei controlli | B+30 | C |
| Risposta degli Stati membri | C+60 | D |
| Traduzione e esame della risposta | D+90 | E |
| Incontro bilaterale sui punti problematici | E+45 | F |
| Lettera conclusiva e incontro bilaterale | F+15 | G |
| Risposta, analisi e traduzione | G+105 | H |
| Progetto di conclusione finale | H+45 | I |
| Termine per la richiesta di conciliazione | I+30 | J |
| Termine di conciliazione | J+120 | K |
| Progetto di posizione finale | K+45 | L |
| Numero totale di giorni dall'inizio dell'indagine giorni | | 645 |
| Proposta di decisione ad hoc da due a tre volte all'anno | | |

⁸ Dopo la riforma della procedura di liquidazione dei conti sono state finora adottate cinque decisioni ad hoc.

⁹ Gli Stati membri hanno la possibilità di adire la Corte di Giustizia dopo la decisione di liquidazione della Commissione.

La Commissione si avvale di una squadra di circa cinquanta ispettori che fanno parte dell'unità "Verifica dei conti" della Direzione generale dell'agricoltura. Ogni anno si svolgono circa 140 visite di controllo negli Stati membri. Il ruolo degli ispettori nell'ambito della liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri è sostanzialmente quello di rivedere i conti e le spese corrispondenti. In base a tali controlli la Commissione valuta le spese che possono essere imputate al FEOG e quelle che non possono essere riconosciute e che devono pertanto essere respinte. Questa è la differenza principale che contraddistingue i controlli condotti dalla Commissione europea rispetto a quelli compiuti da altri organi, quali la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)¹⁰, i quali non sono competenti a imporre rettifiche finanziarie.

3. Come si applicano le rettifiche finanziarie?

Si applicano rettifiche finanziarie ad uno Stato membro che ometta di effettuare i controlli essenziali, necessari a garantire la regolarità della spesa finanziata dalla sezione garanzia del FEOG. Per decidere l'entità della rettifica finanziaria da imporre, la Commissione¹¹ valuta la gravità dell'inosservanza nonché il tipo e la gravità dell'inadempienza e il danno finanziario che ne deriva per il bilancio dell'Unione europea.

Il calcolo della rettifica finanziaria può basarsi su errori riscontrati in singole pratiche oppure sul rischio di danno finanziario.

Valutazione in base ad errori riscontrati in singole pratiche

- a) La Commissione rifiuta il finanziamento comunitario qualora riscontri che un determinato pagamento non è conforme alle norme comunitarie.
- b) Qualora dall'esame delle procedure seguite dagli Stati membri per la verifica delle domande prima di procedere al loro pagamento emerga che tali procedure sono insufficienti e le carenze siano confermate da un campione statisticamente rappresentativo, la Commissione può calcolare il totale delle domande non ammissibili attraverso un'extrapolazione delle risultanze dei controlli compiuti.

¹⁰ OLAF: Ufficio europeo per la lotta antifrode.

¹¹ A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 729/70 [GU L 94 del, 28.4.1970, pag. 13]

¹² Le linee direttrici sono state adottate per la prima volta nel 1993 e rivedute dalla Commissione l'8 dicembre 1997

Valutazione in base al rischio di danno finanziario

In molti casi, tuttavia, la Commissione non è in grado di stabilire il valore reale di tutte le domande inammissibili che hanno beneficiato di pagamenti da parte di uno Stato membro. Le verifiche ex-post, per la loro stessa natura, permettono raramente di appurare al momento della verifica se una domanda fosse ammissibile o no. Ad esempio il numero di alberi di olivo può essere verificato in qualsiasi momento anche dopo la verifica, mentre il numero di pecore o la qualità dei formaggi esportati non possono essere controllati successivamente. Il danno probabile per il bilancio comunitario deve essere stimato valutando il rischio probabile derivante dall'inadeguatezza dei controlli compiuti dagli Stati membri. In questi casi la Commissione applica rettifiche forfettarie, commisurate alla gravità delle inadempienze e ai rischi probabili di danno finanziario a carico dell'Unione europea. Per garantire la parità di trattamento in tutti i casi di questo tipo, la Commissione ha adottato linee direttrici¹² sui tassi da applicare.

Le linee direttrici operano una distinzione tra due tipi di controllo che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare:

- controlli essenziali: si tratta di controlli fisici ed amministrativi, necessari a verificare elementi sostanziali, in particolare l'esistenza dell'oggetto della domanda, condizioni qualitative e quantitative, il rispetto dei termini imposti, requisiti relativi al raccolto ecc. Sono controlli effettuati in loco e attraverso la verifica incrociata di banche dati indipendenti, come ad esempio i registri catastali;
- controlli complementari: riguardano le operazioni amministrative necessarie per il corretto trattamento da riservare alle domande, compresa la verifica del rispetto dei termini di presentazione della domanda, l'individuazione di domande doppie, l'analisi dei rischi, l'applicazione di sanzioni e l'adeguata vigilanza sulle procedure.

Se uno Stato membro ha omissso di adottare i provvedimenti necessari per l'applicazione dei controlli complementari si giustifica una rettifica del 2%.

Qualora vengano eseguiti tutti i controlli essenziali, ma non secondo il numero, la frequenza o l'intensità imposti dalla normativa, si giustifica una rettifica del 5% in quanto si può ragionevolmente concludere che i controlli non offrono un livello sufficiente di garanzia quanto alla regolarità delle domande e si configura un rischio significativo di danno per il FEOG.

Qualora uno o più dei controlli essenziali non siano eseguiti o siano eseguiti in misura tanto carente da risultare inefficaci ai fini della decisione sull'ammissibilità della domanda o della prevenzione delle irregolarità, si giustifica una rettifica del 10% in quanto si può ragionevolmente concludere che si configura un rischio elevato di grave danno finanziario per il FEAOG.

In caso di gravi carenze di uno Stato membro nell'applicazione di un sistema di controllo, o addirittura di assenza di tale sistema e di comprovate diffuse irregolarità e di negligenza nella lotta alle prassi fraudolente o irregolari si giustifica una rettifica del 25% in quanto si può ragionevolmente presumere che la possibilità di presentare impunemente

domande irregolari determini un danno finanziario eccezionalmente elevato per il FEAOG.

La percentuale di rettifica può essere fissata eventualmente a livelli ancora più elevati oppure può essere rifiutato il pagamento della totalità della spesa qualora le carenze siano tanto gravi da configurare l'assoluta non conformità alle norme comunitarie.

4. Risultati

Le due tabelle che seguono illustrano tutte le decisioni ad hoc adottate dopo la riforma della procedura di liquidazione dei conti del 1996, con le relative rettifiche finanziarie per Stato membro e per settore:

| Tabella 1 (in milioni di euro) | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stato membro | Ad hoc 1¹ | Ad hoc 2¹ | Ad hoc 3¹ | Ad hoc 4¹ | Ad hoc 5¹ |
| | 02/03/1999 | 05/04/1999 | 07/08/1999 | 01/03/ 2000 | 05/07/ 2000 |
| Belgio | | | 0,2 | 0,4 | 1,6 |
| Danimarca | | | 0,6 | 0,1 | 30,1 |
| Germania | 1,7 | | 9,4 | 21,9 | 19,2 |
| Grecia | 23,8 | | 7,9 | 9,1 | 88,3 |
| Spagna | 34,4 | | 15,6 | 1,1 | 17,2 |
| Francia | 9,0 | | 0,4 | 102,9 | 128,7 |
| Irlanda | | | 1,9 | 6,4 | 13,4 |
| Italia | 6,1 | | 27,3 | 45,7 | 22,2 |
| Lussemburgo | | | | 1,3 | |
| Paesi Bassi | | | 0,2 | 0,4 | 2,6 |
| Austria | | | 0,0 ² | | 0,8 |
| Portogallo | | | 10,9 | 21,9 | 7,2 |
| Finlandia | | | 4,3 | | |
| Svezia | | | 0,3 | 0,5 | |
| Regno Unito | 14,6 | 32,5 | 8,9 | 21,0 | 19,5 |
| TOTALE | 89,6 | 32,5 | 83,6 | 237,0 | 350,8 |

1 Le caselline vuote indicano che per lo Stato membro di cui trattasi non vi sono state rettifiche nell'ambito della presente decisione ad hoc o perché la procedura è ancora pendente o perché nel periodo considerato lo Stato membro non è stato controllato.

2 L'importo della rettifica era molto basso.

Tabella 2 (in milioni di euro)

| Settore | Ad hoc 1 ¹ 02/03/1999 | Ad hoc 2 ¹ 05/04/1999 | Ad hoc 3 ¹ 07/08/1999 | Ad hoc 4 ¹ 01/03/ 2000 | Ad hoc 5 ¹ 05/07/ 2000 |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Misure di accompagnamento | | | | 4,6 | 24,9 |
| Seminativi | 3,4 | | 1,5 | 18,2 | 174,4 |
| Debitori | | | | 0,2 | 0 |
| Restituzioni all'esportazione | | | | 160,7 | 49,8 |
| Lino e canapa | | | | 0,2 | 14,4 |
| Ortofrutticoli | 6,1 | | 2,3 | 8,1 | 17,9 |
| Ritardi di pagamento | | | 75,5 | 14,7 | 8,7 |
| Promozione | | | | 0,2 | |
| Premi per gli animali | 14,7 | 32,5 | 1,9 | 26,1 | 55,6 |
| Vino | | | | 4,0 | |
| Ammasso pubblico | | | 10,1 | | 2,1 |
| Olio d'oliva | 58,2 | | -9,0 | | 0,5 |
| Tabacco | 0,7 | | 1,3 | | |
| Latte | 6,5 | | | | 2,5 |
| TOTALE | 89,6 | 32,5 | 83,6 | 237,0 | 350,8 |

¹ Le caselle vuote indicano che non vi sono rettifiche per il settore nella decisione ad hoc di cui trattasi, o perché la procedura è ancora pendente o perché non sono state riscontrate irregolarità.

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103], che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970 [GU L 94 del 28.4.1970, pag.13]

Decisioni di liquidazione dei conti adottate dalla Commissione

Per l'esercizio 1996

Decisione 1997/316/CE della Commissione del 5 maggio 1997 [GU L 138 del 29.5.1997, pag. 24]

Decisione 1997/609/CE della Commissione del 1 agosto 1997 [GU L 245 del 9.9.1997 pag. 25]

Per l'esercizio 1997

Decisione 1999/324/CE della Commissione del 29 aprile 1998 [GU L 141 del 13.5.1998, pag. 38]

Decisione 1999/151/CE della Commissione dell'11 febbraio 1999 [GU L 49 del 25.2.1999, pag. 42]

Per l'esercizio 1998

Decisione 1999/327/CE della Commissione del 30 aprile 1999 [GU L 124 del 18.5.1999, pag. 28]

Decisione 2000/179/CE della Commissione del 14 febbraio 2000 [GU L 57 del 2.3.2000, pag. 31]

Per l'esercizio 1999

Decisione 2000/314/CE della Commissione del 28 aprile 2000 [GU L 104 del 29.4.2000, pag. 82]

Decisioni di conformità adottate dalla Commissione (decisioni ad hoc)

I. Decisione 1999/186/CE della Commissione del 3 febbraio 1999 [GU L 61 del 10.3.1999, pag. 34]


II. Decisione 1999/350/CE della Commissione del 4 maggio 1999 [GU L 133 del 28.5.1999, pag. 60]

III. Decisione 1999/603/CE della Commissione del 28 luglio 1999 [GU L 234 del 4.9.1999, pag. 6]

IV. Decisione 2000/216/CE della Commissione del 1 marzo 2000 [GU L 67 del 15.3.2000, pag. 37]

V. Decisione 2000/449/CE della Commissione del 5 luglio 2000 [GU L 180 del 19.7.2000, pag. 49]


Ripartizione delle risorse della sezione Garanzia, 1999 (in milioni di euro)



1 In linea con l'Agenda 2000, la sezione "Garanzia" del FEAOG ora cofinanzia la maggior parte delle misure dello sviluppo rurale

Fonte: Commissione europea, Direzione generale dell'Agricoltura

Spese del FEAOG, sezioni Garanzia e Orientamento, per Stato membro, 1998 (in milioni di euro)



1 Spese su stanziamenti d'impegno

2 Valore adattato per tener conto dei riporti e delle conseguenze finanziarie delle decisioni di liquidazione dei conti

Fonte: Commissione europea, Direzione generale dell'Agricoltura



Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura

Editore responsabile: Stella ZERVOUDAKI, CE Direzione generale dell'Agricoltura. I testi contenuti in questa pubblicazione non impegnano in alcun modo la Commissione.
Per ulteriori informazioni: Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgica - Ufficio: L/130-4/148A
Telefono: linea diretta (+32-2) 295 32 40, centralino 299 11 11. Fax: 295 75 40
Telex: COMEU B 21877. Internet: <<http://europa.eu.int/comm/dg06/index.htm>>
Stampata su carta riciclata

Testo ultimato l'11 agosto 2000

KF-29-00-286-IT-C